



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 75/16

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-154/15 Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco S.A.U., C-307/15 Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e C-308/15 Banco Popular Español SA/Emilio Irlés López e Teresa Torres Andreu

Secondo l'avvocato generale Mengozzi, la limitazione temporale degli effetti della nullità delle clausole «di tasso minimo» inserite nei contratti di mutuo in Spagna è compatibile con il diritto dell'Unione

Gli interessi macroeconomici in gioco connessi alla diffusione dell'uso di tali clausole giustificano, segnatamente, questa limitazione

In Spagna, molte persone hanno avviato procedimenti giurisdizionali nei confronti di istituti finanziari al fine di far dichiarare che le clausole «di tasso minimo» inserite nei contratti di mutuo conclusi con i consumatori presentavano un carattere abusivo e non vincolavano, pertanto, i consumatori. Le clausole in questione prevedono che, anche se il tasso di interesse diviene inferiore ad una certa soglia («tasso minimo») definita nel contratto, il consumatore deve continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia, senza poter beneficiare di un tasso inferiore.

Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha qualificato le clausole «di tasso minimo» come abusive, dato che i consumatori non erano stati informati in modo adeguato dell'onere economico e giuridico che tali clausole avrebbero comportato. Tuttavia, il Tribunal Supremo ha deciso di limitare nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di tali clausole, sicché essa produce effetti solo per il futuro, a far data dalla pronuncia della summenzionata sentenza.

Alcuni consumatori interessati dall'applicazione di tali clausole reclamano le somme che asseriscono di avere indebitamente versato agli istituti finanziari dalla data di conclusione dei loro contratti di mutuo. Investiti di tali domande, il Juzgado de lo Mercantil n° 1 Granada (tribunale commerciale n. 1 di Granada, Spagna) e l'Audiencia Provincial de Alicante (corte provinciale di Alicante, Spagna) chiedono alla Corte di giustizia se la limitazione degli effetti della dichiarazione di nullità a partire dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo sia compatibile con la direttiva sulle clausole abusive¹ (24 et 32), dato che, secondo tale direttiva, dette clausole non vincolano il consumatore.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Paolo Mengozzi osserva che la direttiva non riguarda l'armonizzazione delle sanzioni applicabili nel caso di riconoscimento del carattere abusivo di una clausola contrattuale e, pertanto, non impone agli Stati membri di prevedere la nullità retroattiva di una siffatta clausola.

Del pari, l'avvocato generale rileva che la direttiva non determina i presupposti in base ai quali un giudice nazionale può limitare gli effetti delle decisioni che dichiarano il carattere abusivo di una clausola contrattuale. Conseguentemente, spetta all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri prevedere tali presupposti, nel rispetto dei principii di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 2).

Per quanto riguarda il principio di equivalenza², l'avvocato generale sottolinea che il Tribunal Supremo non limita gli effetti nel tempo delle sue decisioni nelle sole controversie relative al diritto dell'Unione. Al contrario, è pacifico che tale giudice abbia già fatto uso di una siffatta possibilità in controversie meramente interne.

Quanto al principio di effettività³, l'avvocato generale ritiene che sia il divieto di utilizzare clausole «di tasso minimo» a far data dal 9 maggio 2013 sia l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite a decorrere da tale data contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, dal momento che trattasi di sanzioni con effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti erogatori dei mutui.

Inoltre, l'avvocato generale riconosce che, quando statuisce sugli effetti nel tempo della sua decisione, un giudice nazionale in ultimo grado può bilanciare la tutela dei consumatori con gli interessi macroeconomici in gioco connessi alla diffusione dell'uso di tali clausole «di tasso minimo». In tale contesto, l'avvocato generale considera che, in via eccezionale, i suddetti interessi in gioco possono giustificare la limitazione temporale degli effetti della nullità di una clausola abusiva senza che sia infranto l'equilibrio nel rapporto tra il consumatore e il professionista.

A tali condizioni, l'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che **la limitazione temporale degli effetti della nullità delle clausole «di tasso minimo»** inserite nei contratti di mutuo in Spagna **è compatibile con la direttiva**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Il principio di equivalenza presuppone che la norma processuale nazionale si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno aventi analogo oggetto e analoghe ragioni.

³ Il principio di effettività impone che una norma processuale nazionale non renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione.